

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Delibera del Consiglio d'Istituto del 09/02/2022

Il presente regolamento è redatto ai sensi del D.P.R. 249/1998, come integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007 in vigore dal 2.01.2008.

“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”.

Le mancanze disciplinari sono individuate, con proprio regolamento, dalle istituzioni scolastiche, in relazione alle violazioni dei doveri elencati all’art 3 D.P.R. 249/98.

I criteri a cui ispirarsi, nell’individuare le sanzioni relative alle mancanze disciplinari, sono elencati all’ art. 4 comma 2 e seguenti, e sono:

- La finalità educativa del provvedimento disciplinare, teso a rafforzare il senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti, nonché al recupero dello studente mediante attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- La responsabilità disciplinare é personale;
- Le infrazioni disciplinari non possono incidere sulla valutazione del profitto;
- In nessun caso può essere sanzionata la libertà di espressione, di opinioni correttamente manifestate a condizione che non ledano la dignità altrui;
- Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni;
- Allo studente deve essere sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

ART. 1 COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

COMPORAMENTI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1. Ritardi reiterati lezioni in presenza e a distanza e assenze ingiustificate e/o reiterate, a partire da 5 minuti dopo il suono della campana/inizio della videoconferenza	A. Richiamo verbale dell’insegnante	Insegnante
	B. Richiamo scritto dell’insegnante al 3° ritardo	Insegnante
	C. Ammonizione verbale o scritta a seconda della gravità dell’infrazione da parte del Dirigente Scolastico, su richiesta del docente o del C.d C.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del coordinatore di classe
2. Negligenza abituale nell’assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale, mancato svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne, lo smarrimento o la diffusione delle credenziali di accesso agli account personali del Registro elettronico e delle piattaforme utilizzate individuate dalla Scuola.	A. Richiamo verbale dell’insegnante (1 ^a volta)	Insegnante
	B. Richiamo scritto con nota didattica sul registro elettronico (2 ^a volta)	Insegnante
	C. Richiamo scritto dell’insegnante con	Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe

<p>3. Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni: mancanza di attenzione, disturbo della lezione, persistenza nell'indossare un abbigliamento poco consono ad un ambiente scolastico.</p>	convocazione della famiglia (al 3 ^a richiamo)	
	D. Ammonizione verbale o scritta a seconda della gravità dell'infrazione da parte del Dirigente Scolastico, su richiesta del docente o del C. d C.	Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe
	A. Richiamo verbale dell'insegnante	Insegnante
	B. Richiamo scritto con convocazione della famiglia (al 3 ^a richiamo)	Insegnante
	C. Ammonizione verbale o scritta a seconda della gravità dell'infrazione da parte del Dirigente Scolastico, su richiesta del docente o del C. d C.	Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe
<p>4. Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni DAD:</p> <p>A) Partecipazione alle lezioni con videocamera spenta.</p> <p>B) l'utilizzo di app non autorizzate dal docente durante le videolezioni, il disturbo dello svolgimento delle stesse,</p> <p>C) la videoregistrazione delle videolezioni</p> <p>D) la diffusione di immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, l'utilizzo di strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti che violino la privacy o i diritti d'autore, che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio, e comunque contrari alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa; l'utilizzo per motivi che esulano dalle attività didattiche delle applicazioni autorizzate dalla scuola, della comunicazione istituzionale della Scuola o della corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti,</p>	A. Richiamo verbale dell'insegnante	Insegnante
	B. Richiamo scritto con convocazione della famiglia (al 3 ^a richiamo)	Insegnante
	C. Ammonizione verbale o scritta a seconda della gravità dell'infrazione da parte del Dirigente Scolastico, su richiesta del docente o del C. d C.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente
	D. Denuncia agli organi competenti	Autorità competente Organo di Garanzia

<p>studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto</p> <p>E) comportamenti previsti dal precedente punto D reiterati e gravemente lesivi della dignità umana.</p>		
<p>5. Mancato rispetto delle normative di prevenzione ed inosservanza al contenimento del contagio: mancato rispetto di una delle norme di sicurezza adottate dalla scuola e qualunque comportamento idoneo a mettere a repentaglio la salute dei compagni o del docente senza una effettiva necessità.</p>	<p>A. Richiamo verbale dell'insegnante</p>	<p>Insegnante</p>
	<p>B. Richiamo scritto con convocazione della famiglia (al 3^a richiamo)</p>	<p>Insegnante</p>
	<p>C. Ammonizione verbale o scritta a seconda della gravità dell'infrazione da parte del Dirigente Scolastico, su richiesta del docente o del C. d C.</p>	<p>Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe</p>
	<p>D. Convocazione della famiglia per il rientro a casa nella giornata.</p>	<p>Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe</p>
	<p>E. Allontanamento da 3 giorni fino a max di 15 giorni in relazione al grado di reiterazione a partire dalla 3^a volta</p>	<p>Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe Consiglio d'Istituto su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori Organo di Garanzia</p>
	<p>F. Allontanamento oltre 15 giorni</p>	<p>Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe Organo di Garanzia</p>
	<p>G. Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe Organo di Garanzia</p>
<p>6. Falsificazione di firme e/o valutazioni e falsificazione di verifiche, manomissione intenzionale del libretto delle</p>	<p>A. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia</p>	<p>Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe</p>

comunicazioni, assenza non giustificata all'insaputa dei genitori	B. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola fino a max 5 giorni, in caso di reiterato comportamento.	Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe Organo di Garanzia
7. Danneggiamento volontario, furto di oggetti personali.	A. Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia riparazione/ restituzione e/o risarcimento del danno causato all'oggetto	Insegnante
	B. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia in caso di reiterazione del comportamento e risarcimento del danno.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente
	C. Allontanamento fino a max 5 giorni per gravi comportamenti reiterati.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia
8. Comportamenti verbali irrispettosi e/o offensivi nei confronti di (compagni e adulti (turpiloquio, offese, intimidazioni, calunnie, minacce)	A. Richiamo verbale o scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia in base alla gravità dell'offesa.	Insegnante
	B. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia.	Dirigente Scolastico o su richiesta del docente
	C. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni in funzione della gravità e della reiterazione, con eventuale segnalazione alle autorità competenti.	Dirigente Scolastico o su richiesta del docente Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia

	D. Segnalazione alle autorità competenti ed allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia
9 Comportamenti violenti che danneggiano le strutture scolastiche o gli arredi (all'interno o nelle vicinanze della scuola e durante le uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione	A. Richiamo verbale o scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia in base alla gravità del danno.	Insegnante
	B. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del coordinatore di classe
	C. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni in funzione della gravità e della reiterazione, con eventuale segnalazione alle autorità competenti.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del coordinatore di classe
	D. Segnalazione alle autorità competenti ed allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Dirigente su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale
	E. Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del coordinatore di classe Dirigente su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia
10. Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti (atti di bullismo, pestaggi, estorsioni, atti e molestie anche di carattere sessuale).	A. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia ed eventuale	Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe

Detenzione, distribuzione/spaccio, e/o uso di sostanze stupefacenti	segnalazione agli organi competenti	
	B. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia, allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni e segnalazione agli organi competenti.	Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe Organo di Garanzia Autorità competente ed eventuale coinvolgimento dei Servizi territoriali
	C. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni e segnalazione agli organi competenti	Organo di Garanzia Autorità competente ed eventuale coinvolgimento dei Servizi territoriali
	D. Segnalazione agli organi competenti, allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Organo di Garanzia Autorità competente ed eventuale coinvolgimento dei Servizi territoriali
11. possesso e uso, in classe e durante le uscite didattiche, di oggetti non ammessi, usati impropriamente o pericolosi	A. Sequestro immediato dell'oggetto e richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia per il ritiro dell'oggetto stesso	Insegnante
	B. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo insegnante o del coordinatore di classe
	C. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e segnalazione agli organi competenti; allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni per	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo insegnante o del coordinatore di classe Organo di Garanzia e autorità competenti

	comportamenti reiterati e pericolosi per l'incolumità altrui	
	D. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni per comportamenti reiterati, gravi e pericolosi per l'incolumità altrui	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo insegnante o del coordinatore di classe Organo di Garanzia e autorità competenti
	E. Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi per comportamenti reiterati che hanno provocato lesioni a terzi	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo insegnante o del coordinatore di classe Organo di Garanzia e autorità competenti
12. Uso non autorizzato del telefono cellulare: a) Lo studente ha il cellulare spento in mano o sul banco. b) Lo studente utilizza il cellulare ad uso personale durante l'attività didattica. c) Lo studente utilizza il cellulare per effettuare foto o riprese video non autorizzate ai compagni, alle lezioni o ai docenti, agli ambienti della scuola. d) Lo studente utilizza il cellulare per effettuare foto o riprese video non autorizzate ai compagni, alle lezioni o ai docenti, agli ambienti della scuola. e) Lo studente divulga su qualsiasi mezzo di comunicazione materiale audio, video e fotografico, in cui compaiano persone ritratte all'interno dell'Istituto, compromettendo il prestigio e l'immagine dell'Istituzione Scolastica, del personale scolastico, degli alunni.	A. Richiamo verbale e ritiro del dispositivo in modo temporaneo, con riconsegna a fine giornata (1^a volta). Nota nel registro, ritiro del dispositivo e riconsegna del cellulare al genitore a fine giornata (uso reiterato).	Insegnante
	B. Ritiro immediato del cellulare*, nota disciplinare controfirmata dal Dirigente o da suo delegato, ritiro del dispositivo, convocazione dei genitori e consegna del dispositivo da parte del Dirigente alla famiglia, sospensione da 1 a 3 giorni in base alla gravità dell'evento.	Insegnante Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale
	C. Ritiro immediato del cellulare*, nota disciplinare controfirmata dal Dirigente o da suo delegato, ritiro del dispositivo, convocazione dei genitori e consegna del dispositivo da parte del	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia

f) Diffusione del materiale con caratteristiche riconducibili a bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.)	Dirigente alla famiglia, sospensione da 1 a 3 giorni in base alla gravità dell'evento.	
	D. Ritiro del dispositivo* e riconsegna dello stesso da parte del Dirigente alla famiglia. Nota disciplinare e sospensione decisa dal CdC di 3 o più giorni, in base alla gravità della violazione.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia
	E. Eliminazione immediata del materiale dalla rete da parte del/dei responsabile/i. Ritiro del dispositivo* e riconsegna alla famiglia dello stesso da parte del Dirigente, in accordo con l'Organo di Garanzia. Nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione da 5 ad un massimo di 15 giorni stabilita dal C. d C.	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia Autorità competente
	F. Applicazione di una sanzione temporalmente maggiore	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia Autorità competente
* Nel frattempo il dispositivo rimane nella cassaforte dell'Istituto.		
13. Fumare all'interno dei locali scolastici ivi compreso cortile antistante l'edificio	A. Segnalazione alle autorità competenti, convocazione immediata della famiglia da parte del Dirigente, nota disciplinare nel registro.	Dirigente su segnalazione del docente alle autorità competenti
	B. Sospensione fino a 15 giorni per comportamenti reiterati	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale Organo di Garanzia
	C. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15	Dirigente Scolastico su richiesta del singolo docente o del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale

	giorni per comportamenti gravi e reiterati	Organo di Garanzia
	D. Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi per comportamenti reiterati	Autorità Competenti

1. Pur essendo la responsabilità disciplinare personale, in considerazione del valore educativo della sanzione e per contrastare atteggiamenti omertosi, qualora sia impossibile individuare il responsabile di un comportamento sanzionabile, la classe o il gruppo ha il dovere di collaborare.
2. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla Comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale.
3. Per i comportamenti che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato. In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate, a discrezione dell'Organo collegiale competente.
4. Le sanzioni verranno annotate sul libretto dell'alunno e sul Registro elettronico
5. Le sanzioni più gravi verranno annotate sul Registro elettronico, inserite nel fascicolo personale dell'alunno/a e acquisite agli atti

ART. 2 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad un iter che ha la finalità sia di appurare i fatti sia di garantire condizioni di equità.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato (coordinatore della classe in cui è inserito l'alunno) le condotte che si configurano come mancanze disciplinari.
2. La contestazione delle mancanze lievi da parte del docente con ammonizione scritta va comunicata alla famiglia con successiva verifica della presa visione del genitore

ART. 3 COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A FATTISPECIE DI REATO

Il Dirigente, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare i comportamenti che la legge prefigura come reati

ART. 4 CONVERSIONI DELLE SANZIONI

1. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione presso i docenti sullo sviluppo dell'attività didattica.
2. È, altresì, consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.
3. All'atto della comunicazione della sanzione disciplinare può essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe, che ne valuterà, caso per caso, l'opportunità.

ART. 5 ORGANO DI GARANZIA¹

1. È costituito presso l'I.C. "Sandro Pertini" di Orta Nova (FG) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 1. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 2. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di eliminare eventuali situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti dei docenti o viceversa.

ART. 6 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

1. Con il patto educativo di corresponsabilità la scuola e la famiglia si impegnano a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa
2. I genitori, a conoscenza del Regolamento della scuola e del Regolamento disciplinare, si impegnano a collaborare, affinché gli alunni adottino comportamenti adeguati al buon andamento delle attività scolastiche.

¹ Segue REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

È costituito presso l'Istituto Comprensivo "Sandro Pertini" di Orta Nova (FG), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) successivamente modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, l'Organo di Garanzia.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

Tale Organo, ELETTO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO e costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche, si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti/famiglie e personale della scuola in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'Istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati dai genitori degli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di Regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
2. carenza di motivazione,
3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

Il Regolamento di modifica dello Statuto ha definito, pur nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, la possibile composizione dell'Organo di garanzia interno. Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone, da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. Si nota quindi la necessità che siano rappresentate tutte le componenti scolastiche interessate dal procedimento sanzionatorio.

L'Organo di Garanzia è, quindi, composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.
- due rappresentanti eletti dai genitori

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;

In caso di due assenze consecutive, non giustificate, si decade dall'incarico e il Consiglio d'istituto provvederà al reintegro dei componenti.

I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio. I componenti incompatibili devono essere sostituiti da supplenti.

Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. Gli stessi saranno sostituiti da docenti del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

Art. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo, anche a mezzo fonogramma.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Sono inoltre nominati due membri supplenti (docente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri: è sufficiente la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

Il Regolamento Disciplinare d'Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d'istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire e le modalità per l'impugnazione.

Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del coordinatore di classe; le tipologie sono quelle sotto elencate:

1. Annotazione scritta: (di norma preceduto da uno o più richiami verbali) annotata sul registro o sul diario dello studente; è comminato dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell'alunno. Può infliggere tale sanzione anche il Dirigente Scolastico.
2. Ammonizione scritta: irrogata in maniera formale all'alunno e comunicata per iscritto alla famiglia; consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta di singoli insegnanti o del Consiglio di classe.
3. Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.
4. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni.
5. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è disposto quando siano stati commessi reati² che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per

² Nell'ambito scolastico le fattispecie di rilievo penale più frequenti riguardano il c.d. "bullismo" (il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: il cd. bullismo, però, costituisce la somma di reati previsti dall'ordinamento, quali violenza privata, estorsione, ingiuria, diffamazione, atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, ecc.), la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento (ad esempio l'imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti. Il Dirigente



l'incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

6. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale)

Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, ispirandosi al principio della riparazione del danno, all'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare, è offerta all'alunno, dal soggetto competente all'irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in attività alternative, quali:

1. riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà;
2. riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali;
3. svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità scolastica.

La commutazione del provvedimento, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base volontaria previa richiesta da parte dello studente ed espressa autorizzazione dei genitori (se minorenni) o avviso agli stessi (se maggiorenni).

In caso di mancato assolvimento delle disposizioni sancite, il Consiglio di classe assumerà nuove decisioni e potrà fare ricorso all'OdG.